



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



PROPONENTE: Dott. Di Sarno Salvatore

Pubblicata all'Albo Pretorio al n. 435

AREA: P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONI - PATRIMONIO

per giorni 15 consecutivi a partire dal 28/02/2025

Ufficio: Servizio Lavori Pubblici

L'addetto alle Affissioni
ROMANO MARIA

Numero 6 del 26/02/2025

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 27/02/2025

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75/2022 AD OGGETTO “PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE DI SOMMA VESUVIANA (NA)”. PROPOSTA DI REVOCA

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:00** presso la Sede Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata nelle forme di Legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DI SARNO SALVATORE	Si	
Vicesindaco	POLLIERE MAURO	Si	
Assessore	MICILLO CRESCENZO	Si	
Assessore	PERNA ROSALINDA	Si	
Assessore	RAIA ROSANNA		Si
Assessore	REGA PASQUALINA	Si	
Assessore	DE FALCO CRESCENZO	Si	
Assessore	GIUSEPPE AURIEMMA	Si	

Totale Presenti: **7**

Totale Assenti: **1**

PRESIEDE l'adunanza il **SALVATORE DI SARNO** nella sua qualità di **Sindaco**.

ASSISTE il Vicesegretario Generale **Dott.ssa Emanuela Allocca**

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 827 del 12/12/1978 e n. 310 del 22/04/1980 è stato approvato e poi modificato il "Nuovo regolamento di edilizia cimiteriale";
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2008 è stato approvato il "Regolamento comunale per la concessione di loculi comunali";
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2010 è stato approvato il "Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale";
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.04.2021 veniva approvato atto di indirizzo per le attività cimiteriali;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15.04.2021 venivano determinate le tariffe per concessioni cimiteriali, loculi ed aree per cappelle private per il triennio 2021/2022/2023;
- nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - tra gli obiettivi strategici - l'Amministrazione ebbe ad inserire l'ampliamento e la gestione del cimitero comunale anche attraverso una forma di Partenariato Pubblico/Privato con l'attivazione della procedura per l'affidamento in concessione nel corso del 2023, data anche la scadenza della concessione in essere al gennaio 2024.
- Con nota del Assessore al Cimitero con la quale chiedeva la compatibilità quanto specificato dall'Anac.

CONSIDERATO che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/05/2022 si approvava:

"1. di prendere atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative richiamate in premessa, in particolare della relazione istruttoria del Responsabile PO.4, allegata quale parte integrante, e di condividerne le risultanze.

2. di dichiarare la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dall'operatore economico "Gruppo I Cipressi S.r.l." per l'affidamento della "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione del Sistema Cimiteriale Comunale di Somma Vesuviana (NA)" costituita dai seguenti documenti quali parti integranti ed allegati alla presente: - Progetto di fattibilità tecnica ed economica; - Bozza di Convenzione; - PEF - Piano Economico e Finanziario asseverato; - Documento di Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione; - Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 183, comma 17, del Codice; - Garanzia Provvisoria di cui all'art. 93 del Codice; - Impegno a prestare la cauzione nella misura dell'importo di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice;

3. di dare atto che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di interventi non presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024 del Comune, proponendo pertanto al Consiglio Comunale l'inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione Comunale per l'affidamento in concessione della proposta.

4. di subordinare l'indizione della procedura di gara, per l'aggiudicazione del contratto di Partenariato Pubblico Privato in oggetto, alla conclusione delle fasi di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica stante la conformità agli strumenti urbanistici come specificato in premessa;

5. di dare atto che la presente dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta del suddetto operatore "Gruppo I Cipressi S.r.l." lascia ferma la facoltà dell'Amministrazione di rideterminarsi in merito;"

RILEVATO che all'attualità non è stato dato avvio ad alcun procedimento amministrativo per la conclusione di quanto deliberato con il provvedimento di cui sopra, né avviata alcuna procedura di gara per l'affidamento del contratto di Partenariato Pubblico/Privato.

CONSIDERATO altresì che

- sulla questione della normativa correttamente applicabile alle procedure di project financing avviate sotto il vigore del previgente Codice, i cui bandi di gara non siano stati formalmente pubblicati dopo la data del 1° luglio 2023 (ovvero sotto il vigore del nuovo Codice), l'Anac si è espressa di recente con Pareri di funzione consultiva nn. 63 e 63bis del 14 febbraio 2024, e la Delibera n. 198 del 16 Aprile 2024, nei quali – dopo una lunga e articolata disamina della disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 e della volontà del legislatore esplicitata nella "Relazione Illustrativa del Codice" – si è concluso in via generale che *«tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023. Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra*

indicata, ai fini dell'applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all'intera procedura di finanza di progetto che ne consegue, non essendo contemplata tale ipotesi, tra i "procedimenti in corso" che ricadono nel previgente assetto, secondo le indicazioni dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2026»;

- ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 36/2023 «1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato»

- Come evidenziato nella relazione Illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici, «L'art. 174, insieme all'art. 175, sostituisce integralmente gli articoli 179, 180, 181 e 182 del codice vigente (articoli, dunque, soppressi) che contenevano la disciplina generale del partenariato pubblico-privato. Il comma 1 introduce una nuova nozione generale di partenariato pubblico privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale, sia del partenariato pubblico-privato istituzionale. Innanzitutto, il partenariato pubblico-privato è stato definito come un'operazione economica. La definizione è stata scelta al fine di evidenziare la complessità di tale fenomeno, che comprende diverse figure contrattuali, nonché gli importanti riflessi economici ad esso collegati. Il partenariato pubblico-privato, invero, indica un fenomeno di cooperazione fra il settore pubblico e gli operatori privati nella realizzazione di un'attività che è rivolta a coniugare il perseguimento di finalità di interesse generale, la salvaguardia di vincoli di bilancio e la valorizzazione del contributo di soggetti privati in termini di apporto finanziario e di competenze specifiche. Nella definizione sono state evidenziate le quattro componenti che debbono sussistere affinché l'operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato»

Tenuto conto che

- dalle caratteristiche del partenariato pubblico privato, come individuate dall'art. 174 del Codice, e della complessità di tale istituto (nel senso indicato nella Relazione Illustrativa richiamata), l'art. 175 prevede e disciplina, ai fini del ricorso allo stesso, una fase preliminare di valutazione della convenienza e fattibilità dell'operazione, rimessa alla specifica competenza della stazione appaltante. Più in dettaglio, l'art. 175 citato, dispone al comma 1 che «Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare 3 soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente»

- La norma è volta a garantire che la scelta di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico-privato sia basata su approfondite valutazioni in ordine alla sua convenienza e fattibilità, per evitare, da un lato, che si intraprendano iniziative non realizzabili, e dall'altro, che, prendendo in considerazione tutti gli aspetti dell'operazione economica (idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, ottimizzazione del rapporto costi e benefici, efficiente allocazione del rischio operativo, capacità di indebitamento dell'ente e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale) dette iniziative risultino non convenienti per l'amministrazione»

- Per quanto sopra, può quindi osservarsi che l'art. 175, comma 2, del d.lgs. 36/2023, richiede espressamente, ai fini del ricorso al PPP, la previa valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del progetto da finanziare con risorse private, quale atto che, anche alla luce delle finalità di interesse generale sottese allo stesso (come evidenziate nella Relazione illustrativa del Codice), costituisce un adempimento necessario e non derogabile, per il ricorso alla procedura di PPP, da svolgere secondo le indicazioni contenute nella disposizione medesima.

DATO ATTO che:

Nel corso dell'anno 2023 sono stati ultimati interventi di incremento dei loculi esistenti in misura di circa 320 e che è intenzione di questa Amministrazione procedere sia ad un ulteriore ampliamento dell'area cimiteriale - individuata dal PUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/2023 - sia

ad ampliare i servizi attualmente forniti ai cittadini, maggiormente in linea con le mutate esigenze della comunità di Somma Vesuviana, tra i quali:

- Operazioni cimiteriali, comprese le campagne di esumazione ed estumulazione e redazione di un piano cimiteriale;
- Minor consumo di suolo mediante riduzione del costruito;
- Custodia Manutenzione con un piano di manutenzione puntuale e controllo del verde;
- Green Public Procurement (GPP) C.A.M. criteri minimi ambientali;
- Pulizia e Gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare;
- Attività amministrative e di front office e di back office;
- Inserimento lavorativo persone svantaggiate;
- Digitalizzazione dei Servizi Cimiteriali.

EVIDENZIATO che:

Ai fini di una eventuale responsabilità precontrattuale del Comune di Somma Vesuviana circa la proposta di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) per la "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione del Sistema Cimiteriale Comunale di Somma Vesuviana" la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso che si può affermare:

- che nella procedura di project financing occorre distinguere tre fasi: la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma all'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore inerente alla presentazione della proposta di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell'interesse pubblico, di competenza dell'organo di governo; la seconda fase è caratterizzata dall'inserimento dell'opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale, con sottoposizione ad approvazione del progetto preliminare, rimessa alla competenza del consiglio; la terza fase prevede l'indizione di una gara sul progetto approvato, rimessa alla competenza della dirigenza e soggetta, come tale, ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica; in tema di responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, allorché non si sia superata la prima fase - per cui nessuna procedura competitiva è mai venuta ad esistenza -, il promotore non possa vantare alcun affidamento a fronte della revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto, in quanto ciascun contraente assume un ineliminabile margine di rischio in ordine alla conclusione del contratto, non potendo confidare, sempre e comunque, sulla positiva conclusione delle trattative, dovendo le stesse aver raggiunto quantomeno un grado di sviluppo tale da rendere ragionevolmente prevedibile la stipula del contratto. Infatti, nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione (derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede) postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa. (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 ottobre 2023, n. 92989)

- Che la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto non dà diritto ad alcun risarcimento per il proponente, né ad alcun indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, nel caso in cui il procedimento di project financing non sia giunto alla successiva fase dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione. Ed infatti, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza pubblica, anche se differenzia la posizione giuridica del proponente, riconoscendogli un'aspettativa e una posizione tutelata nei confronti di altri operatori o di proposte concorrenti, assume maggiore consistenza giuridica dando luogo al diritto di prelazione e ai correlati diritti patrimoniali, ove il procedimento si sviluppi nella fase di indizione della gara per l'affidamento della concessione. Il Consiglio di Stato ha, altresì, richiamato il proprio indirizzo consolidato, secondo cui, nel caso di abbandono del progetto da parte dell'Amministrazione, che non abbia dato avvio ad alcuna procedura per la selezione del promotore, né abbia posto tale studio di fattibilità alla base di alcun bando, la stessa non può essere condannata a risarcire il danno nemmeno per responsabilità precontrattuale, atteso che nella procedura di project financing la fase precontrattuale, nella quale le parti contraenti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezze reciproche, inizia solo dopo l'espletamento della gara, quando si apre la fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione. (cfr Consiglio di Stato sez. V, 24/08/2023, n. 7930,")

- Che la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell' art.21quinquies, della legge 7 agosto 1990 n.241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.per ragioni di merito, vale a dire opportunità e convenienza..."(TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza"...di una rimediazione dell' assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione

di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado con notata discrezionalità amministrativa "(T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "...ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..."(Cons.Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

ATTESO pertanto – il mutato quadro normativo che ha profondamente innovato le modalità attuative del PPP – anche per le nuove esigenze (come sopra evidenziate) relative alla gestione del cimitero comunale - la necessità di procedere alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) relativo alla "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione del Sistema Cimiteriale Comunale di Somma Vesuviana" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i" proposto dall'operatore economico GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. avente sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola F3 - C.F. e P.IVA 05912301214 e di conseguenza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2022;

SOTTOLINEATO come l'Amministrazione Comunale con la presente deliberazione intenda procedere al perseguimento dell'interesse pubblico mediante il miglioramento dei servizi cimiteriali, attualmente forniti ai cittadini, mediante l'avvio di una nuova procedura di gestione degli stessi anche attraverso la collaborazione pubblico-privato nella realizzazione e concessione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità in omaggio ai principi di sussidiarietà e di contenimento della spesa pubblica;

VISTI

gli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:

- dal Responsabile della P.O.4 Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, Cimitero, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- dal Responsabile della P.O.2 Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTE le Delibere Anac;

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15/2005;

VISTI il D.lgs. n. 36/2023, coordinato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs. n. 209/2024;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI PRENDERE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

2. **DI REVOCARE** la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.) relativo alla "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione del Sistema Cimiteriale Comunale di Somma Vesuviana" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i" proposto dall'operatore economico GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. avente sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola F3 - C.F. e P.IVA 05912301214 ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Deliberazione di Giunta n. 75 del 17/02/2022 in considerazione del mutato quadro normativo in ordine Partenariato Pubblico/Privato con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs 36/2023) ed anche alle nuove finalità circa il miglioramento dei servizi cimiteriali, attualmente forniti ai cittadini, mediante l'avvio di una nuova procedura di gestione degli stessi anche attraverso la collaborazione pubblico-privato nella realizzazione e concessione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità in omaggio ai principi di sussidiarietà e di contenimento della spesa pubblica;

3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area PO4 arch. Giuseppe Schiattarella di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE

[Si dà atto che hanno partecipato alla seduta di Giunta Comunale con collegamento da remoto, gli assessori Micillo, Perna,].

VISTA la suesposta relazione istruttoria relativa all'argomento indicato in oggetto;

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000.

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che qui s'intende riportata in ogni considerazione.

DI DICHIARARE, con distinta e separata votazione resa in forma palese, all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue:

Parere di regolarità tecnica

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
(P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONI - PATRIMONIO)
f.to SCHIATTARELLA GIUSEPPE

Parere di regolarità contabile

Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)
f.to Dott. Nicola Boccia

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

Il Sindaco
f.to SALVATORE DI SARNO

Il Vicesegretario Generale
f.to Dott.ssa Emanuela Allocca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 27/02/2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Somma Vesuviana li 27/02/2025

Il Vicesegretario Generale
F.to Dott.ssa Emanuela Allocca

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28/02/2025 al numero 435 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana li 28/02/2025

Il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Emanuela Allocca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Somma Vesuviana li 28/02/2025

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
.....
